

Gestire il non profit

I modelli, gli schemi, le raccomandazioni

Il bilancio «racconta» il buon uso delle risorse

Obblighi diversi in base alla tipologia degli enti

IL REPORT SOCIALE

Per rappresentare adeguatamente i risultati della propria attività le organizzazioni non profit hanno a disposizione anche lo strumento del report sociale, o bilancio di missione.

Si tratta di un documento che, oltre ai principali indicatori di tipo economico, rende espliciti gli scopi sociali, i progetti attuati e quelli in cantiere, le risorse utilizzate, i beneficiari diretti, le ricadute sui territori e sui diversi portatori di interessi.

■ La natura delle entrate (il più delle volte rappresentate da donazioni) e le finalità etiche degli enti non profit fanno sì che il rendiconto economico sia il primo, naturale passo per suggellare il patto di fiducia reciproca tra il donatore e l'ente. Il legislatore ha inteso, fin dalla scrittura del codice civile, assicurare almeno ai soci un controllo sull'operato del-

l'amministrazione, dando all'assemblea il potere di votare in merito al bilancio annuale (articoli 20 e 21).

Gli obblighi

Da allora, in tutte le leggi speciali ha trovato spazio l'obbligo, in carico all'ente, di redigere un rendiconto o un bilancio. Nella legge relativa alla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - legge 49/87 - le organizzazioni non governative devono presentare, al fine di ottenere il riconoscimento di idoneità dal ministero degli Affari esteri, i bilanci degli ultimi tre anni e devono documentare la tenuta della contabilità.

La legge sul volontariato richiede che nello statuto sia presente l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti (articolo 3, comma 3, legge 266/91).

Il Dlgs 460/97, nella parte di riforma del regime degli enti

associativi (articolo 5), impone a questi enti l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (inserito nell'articolo 148, comma 8 del Tuir e nella omologa disposizione della legge Iva), come una delle condizioni per ottenere la defiscalizzazione delle entrate da soci per corrispettivi. All'articolo 6 del decreto, è prevista la rendicontazione obbligatoria per gli enti non commerciali in generale al fine di ottenere la defiscalizzazione delle raccolte pubbliche di fondi (articolo 20 del Dpr 600/73).

Sempre tramite la riforma della 460, nella parte relativa alle Onlus è stato previsto l'obli-



go di riportare espressamente nello statuto la redazione del bilancio o rendiconto annuale e, con l'aggiunta dell'articolo 20-bis al Dpr 600/73, l'onere per queste organizzazioni, con diverse gradazioni seconda delle entrate annue, alla rendicontazione annuale delle attività istituzionali e connesse, in mancanza della quale decadono i benefici fiscali riconosciuti.

Infine, anche per le associazioni di promozione sociale (articolo 3, legge 383/2000) si fa riferimento all'obbligo di prevedere espressamente nello statuto la redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi. Pertanto, la scelta del legislatore è stata chiara, confermata anche dalle più recenti disposizioni relative alla rendicontazione del 5 per mille.

Oneri e proventi

Due questioni fondamentali sono state oggetto delle analisi

sul non profit da quando il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti, o comunque maggiormente visibili. La prima consiste negli schemi di bilancio, considerato che, in mancanza di norme di legge, il terzo settore non riusciva a esporre con efficacia la rappresentazione annuale degli oneri e dei proventi.

Negli anni, diversi modelli di rendiconto sono stati presentati all'attenzione del pubblico specialistico, e a partire dalla Raccomandazione n. 1 dei dottori commercialisti (2002), alcuni dubbi sulla corretta esposizione soprattutto degli oneri sono stati dipanati. Al fine anche di realizzare utili indicatori di efficienza dell'impiego delle risorse, gli oneri sono stati divisi in diversi gruppi, afferenti le attività: vengono pertanto tipicamente rappresentate oneri e proventi delle attività tipiche o istituzionali, quelli relative alla raccolta fon-

di e la promozione, cui seguono le attività accessorie, per finire con quelle di supporto generale. A queste macro voci, vanno infine aggiunti gli oneri e i proventi finanziari e patrimoniali e a quelli straordinari. Poche differenze presenta la più recente proposta dell'agenzia del Terzo settore del 2009.

La seconda questione relativa all'obbligo di rendicontazione tocca tutte le variabili di non immediata valutabilità economica o monetaria, come ad esempio il valore del "lavoro" dei volontari o i risultati sociali raggiunti. Si è pertanto sentita l'esigenza, proprio a partire dall'interno delle organizzazioni, di rappresentare meglio e più compiutamente come si perseguono le finalità, attraverso veri e propri documenti complessi che di volta in volta - con differenze non marcatissime - prendono il nome di bilanci sociali o di missione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

ENTI DI VOLONTARIATO



01 | LE SCADENZE

- L'associazione ha ricevuto le somme relative al 2009 in data 10 settembre 2011. Entro il 30 settembre 2012 dovrà effettuare il rendiconto, che andrà anche inviato al ministero del Lavoro entro il 31 ottobre 2012 (per chi ha ricevuto più di 20mila euro)

02 | L'INVIO

- Tramite Pec o, in alternativa, per raccomandata
- Obbligo limitato alle rendicontazioni e non alla documentazione, che va invece conservata ed esibita su richiesta dei ministeri

03 | LO SCHEMA

- Il rendiconto deve indicare risorse umane (costi sostenuti per personale e volontari impiegati con continuità); costi di funzionamento (locazioni, forniture di luce, gas, telefonia); acquisto beni e servizi (materiale informatico, compensi per prestazioni occasionali); erogazioni, in base agli scopi dell'istituzione (donazioni ad altre organizzazioni da parte di enti di secondo livello o da enti erogativi); altre voci di spesa (costi per progetti specifici).

ENTI DI RICERCA SANITARIA



01 | LE SCADENZE

- L'ente ha ricevuto le somme il 15 aprile 2011. Entro il 31 gennaio 2012 dovrà inviare la scheda di preventivo per i progetti; la rendicontazione consuntiva andrà effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione dell'iniziativa

02 | L'INVIO

- Mediante il sistema di workflow della ricerca o, in alternativa, tramite Pec
- Si limita alle rendicontazioni e non alla documentazione, che va invece conservata ed esibita su richiesta dei ministeri

03 | LO SCHEMA

- Per ogni progetto occorre specificare: costo del personale di ricerca, apparecchiature, materiale destinato alla ricerca, spese di organizzazione di convegni e viaggi, elaborazione dei dati, spese amministrative e altre spese (per ogni voce va inserita l'eventuale quota cofinanziata con altri fondi)

SPESE AMMESSE

Fondi del 5 per mille nei conti entro l'anno

Dall'edizione 2008 (la terza in ordine di tempo), la rendicontazione entro un anno dal ricevimento delle somme del 5 per mille è obbligatoria per legge per tutti gli enti iscritti agli elenchi. Ogni ministero interessato (Lavoro, Università, Salute) ha fornito indicazioni differenti agli iscritti alle liste, anche tenendo conto delle specificità delle attività finanziate.

Le modalità dettate dal ministero della Salute ai 90 enti iscritti seguono quelle tipiche legate ai finanziamenti pubblici ai soggetti che fanno attività di ricerca in campo sanitario: il ministero richiede uno schema preventivo cui deve seguire, di anno in anno, lo stato di avanzamento dei programmi di ricerca, sia dal punto di vista dei risultati scientifici che da quello economico. In questo modo, il ministero si è mostrato consapevole che le somme - spesso ingenti - destinate a queste attività è opportuno siano spese in un periodo anche superiore a un anno.

Il modello proposto dal ministero dell'Università propone, invece, soltanto uno schema di rendiconto, sottintendendo che la somma ricevuta debba essere spesa tutta in un solo anno. Il ministero del Lavoro, da parte sua, ha realizzato un importante supporto agli enti (quasi

27mila) proponendo uno schema di rendicontazione e le linee guida per la sua compilazione. In merito ai costi sostenibili il ministero, tramite la direzione generale per il terzo settore, ha riconosciuto di recente che le spese ammissibili che possono essere portate in rendiconto sono quelle sostenute dalla data di pubblicazione dell'elenco che riporta le somme ripartite accanto a ciascun destinatario. Questa importante precisazione consente alle organizzazioni - anche quelle di non grandi dimensioni - di evitare il rischio di non riuscire a spendere l'intera somma entro l'anno prescritto dalla legge. Peraltro, questo rischio sarebbe particolarmente oneroso per gli enti in quanto, tra le ragioni per le quali lo Stato può chiedere indietro le somme, rivalutate agli indici Istat e maggiorate degli interessi legali, vi è proprio la mancata rendicontazione.

Oltre all'obbligo di rendicontazione - che ricade su tutte le organizzazioni beneficiarie del 5 per mille - sussiste anche l'obbligo di invio dei rendiconti ai ministeri competenti, limitatamente agli enti che abbiano ricevuto più di 15mila euro, limite portato a 20mila euro a partire dall'annualità 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA